



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CAPENA

Via del Mattatoio, 39 – 00060 - CAPENA

☎06/9032287 • 06/9032653

rmic868006@istruzione.it • rmic868006@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivocapena.edu.it

C.F.97198530582 – Cod. Univoco UFFJE9 - Codice Mecc. RMIC868006 - 31° Distretto

Circolare n° 101 del 8 gennaio 2022

Alle Famiglie
Al personale tutto
dell' I.C. Capena

Oggetto: NUOVE MISURE PER EMERGENZA STRAORDINARIA-COVID 19. NUOVE NORME RELATIVE ALLA QUARANTENA E ALL'ISOLAMENTO

Si segnalano, in allegato, le principali recenti misure relative all'emergenza sanitaria da COVID 19 che riguardano anche la Scuola o gli alunni in età scolare.

Inoltre, data l'importanza che le disposizioni relative alle “quarantene per contatto” e “all'isolamento per positività” rivestono in ambito scolastico, si allega, alla presente circolare, anche una sintesi delle principali novità introdotte in materia.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

II DIRIGENTE SCOLASTICO (Reggente)

Dott.ssa Patrizia Tozi

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa

Ai sensi e per effetti dell'art. 3 co 2 D.lvo n°39/93

SINTESI NUOVE DISPOSIZIONI SU QUARANTENE E ISOLAMENTI

(Circolare Ministero della Salute n. 60136 del 30-12-2021

applicativa del Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229)

in vigore dal 31 dicembre 2021

SOGGETTI VENUTI A CONTATTO CON UN POSITIVO	a) Contatti STRETTI (ad alto rischio)	Soggetti non vaccinati <i>oppure</i> che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) <i>oppure</i> che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14giorni:	QUARANTENA della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni , e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:	QUARANTENA della durata di 5 giorni , purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
		Soggetti asintomatici 1. che abbiano ricevuto la dose booster <i>oppure</i> 2. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti <i>oppure</i> 3. che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120giorni precedenti	NON SI APPLICA LA QUARANTENA , ma è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.
	b) Contatti OCCASIONALI (a basso rischio)	Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2:	NON È NECESSARIA LA QUARANTENA , ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie.
		NB: Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina:	tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
SOGGETTI POSITIVI AL COVID	ISOLAMENTO	Per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni:	L'ISOLAMENTO può essere ridotto da 10 a 7 giorni , purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

NB: Per **contatto a basso rischio**, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.

Principali nuove misure per emergenza straordinaria COVID-19 che riguardano la scuola o gli alunni in età scolare

1. Circolare del Ministero della Salute 56429 del 7/12/2021 - Estensione possibilità vaccini fascia 5-11 anni
Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare:

- 1) Estensione di possibilità di vaccino anti-covid anche per la fascia di età 5-11 anni.

Documento integrale consultabile al link:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84353&parte=1%20&serie=null>

2. Decreto Legge 24 dicembre 2021 n. 221 (cosiddetto "Decreto Natale") - Disposizioni varie

Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare:

- 1) Art. 1 - Proroga dello stato d'emergenza al 31 marzo 2022;
- 2) Art. 4 - Obbligo di mascherine anche all'aperto (dai 6 anni di età in avanti) dal 24 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 anche in zona bianca;
- 3) Art. 3 - Dal 1° febbraio la durata del greenpass rafforzato (da guarigione e/o da vaccino) e del greenpass booster (con dose di richiamo) scende da 9 a 6 mesi.

Documento integrale consultabile al link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/24/21G00244/se>

3. Comunicato del Commissario Straordinario del 24/12/2021 - Nuove indicazioni sulla terza dose

Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare:

- 1) Dal 27 dicembre estensione della possibilità di terza dose ai giovani tra i 16 e i 17 anni e agli adolescenti fragili fra i 12 e 15 anni;
- 2) A breve possibilità di somministrazione della terza dose a 4 mesi dall'ultima somministrazione.

Documento integrale consultabile al link:

<https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-emergenza-covid-19/18903>

4. Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 e Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021- Nuove disposizioni sulla quarantena e sull'isolamento

Aspetti salienti correlati alla scuola o agli alunni in età scolare:

Le nuove norme si applicano a partire dal 31 dicembre 2021.

A. CONTATTI STRETTI CON PERSONE POSITIVE:

In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19:

- 1) Continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.
- 2) Si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici.

1) La quarantena preventiva NON si applica:

- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale primario (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie si applica un'auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al 10° giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo (quindi l'11° giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

B. ISOLAMENTO PER POSITIVITA':

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Documento integrale consultabile al link:

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/se>